

Codice A16170

D.D. 28 gennaio 2015, n. 24

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente acquedottistica denominata "Crabbia" - codice univoco NO-S-00620 - ubicata nel Comune di Pettenasco (NO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Pettenasco (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente acquedottistica denominata "*Crabbia*" – codice univoco NO-S-00620 – ubicata nella particella catastale n. 179 del foglio di mappa n. 1 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Pettenasco.

La sorgente di cui sopra, ubicata ad una quota di circa 440 metri s.l.m., è localizzata nel settore settentrionale del Comune di Pettenasco, a monte dell'abitato di Crabbia, poco a valle della linea di spartiacque che si imposta in corrispondenza dei rilievi del Monte Crabbia o Barro, collocandosi sul versante occidentale.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la sorgente analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite della zona di tutela assoluta; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della stessa zona di tutela assoluta ed è orientato secondo la direzione media di flusso locale dell'acquifero;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione;

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Appendice 1 – Planimetria delle aree di salvaguardia su base N.C.T. in scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade nel territorio dei Comuni di Pettenasco (NO) e di Omegna (VB) che l'hanno approvata, rispettivamente, con nota del 19 aprile 2013 e con nota del 16 luglio 2014.

Per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia sono di fatto aree non sfruttate a fini agricoli ma occupate prevalentemente da boschi e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle

stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 8 aprile 2013, ha espresso parere favorevole evidenziando che i controlli eseguiti sulle acque della sorgente denominata “*Crabbia*” – codice univoco NO-S-00620 – dimostrano il rispetto degli standard di potabilità, risultando conformi alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con nota in data 20 marzo 2014, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che la sorgente con le relative opere di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica.

Tuttavia, nella medesima nota, l'ARPA ha richiesto all'Ente gestore del servizio acquedottistico di prevedere la posa di una recinzione che delimiti la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e che le eventuali attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente.

Con determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio di Pettenasco, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata “*Crabbia*” – codice univoco NO-S-00620 – ubicata nel medesimo Comune di Pettenasco (portata prelevabile pari a 0,30 l/s, volume annuo derivabile pari a 9.460,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46, in data 13 novembre 2014.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che la sorgente acquedottistica denominata “*Crabbia*” – codice univoco NO-S-00620 – ubicata nel Comune di Pettenasco (NO) è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell’ area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l’elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;

vista la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio di Pettenasco, alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile la sorgente denominata “*Crabbia*” – codice univoco NO-S-00620 – ubicata nel medesimo Comune di Pettenasco (portata prelevabile pari a 0,30 l/s, volume annuo derivabile pari a 9.460,00 metri cubi);

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 8 aprile 2013 – prot. n. 21221/13/SIAN;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 20 marzo 2014 – prot. n. 23423;

vista la nota del Comune di Pettenasco (NO), in data 19 aprile 2013 – prot. n. 1505, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Comune di Omegna (VB), in data 16 luglio 2014 – prot. n. 0013306, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 14 ottobre 2014 – prot. n. 848/2014, di presa d’atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

#### DETERMINA

a) L’area di salvaguardia della sorgente acquedottistica denominata “*Crabbia*” – codice univoco NO-S-00620 – ubicata nel Comune di Pettenasco (NO), è definita come risulta nell’elaborato “*Appendice 1 – Planimetria delle aree di salvaguardia su base N.C.T. in scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pettenasco – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’Ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalla captazione.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pettenasco – Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pettenasco (NO) e di Omegna (VB), affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente  
Graziano Volpe